

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3501

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAVETTO, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BITONCI, CAPARVI, CAVANDOLI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, FIORINI, FOGLIANI, GOLINELLI, LUCCHINI, LUCENTINI, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, SALTAMARTINI, TATEO, TOMBOLATO, VALBUSA

Istituzione di un emolumento mensile di maternità e delega al Governo in materia di riconoscimento dei servizi educativi essenziali per l'infanzia

Presentata il 2 marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La denatalità rappresenta un problema per lungo tempo trascurato in Italia, sia in relazione alle crescenti dimensioni del fenomeno, sia per quanto riguarda le ricadute a livello sociale, economico e territoriale. Nondimeno, negli ultimi decenni l'azione pubblica finalizzata a contrastare i fattori che stanno all'origine del calo delle nascite è risultata insufficiente, diversamente da quanto accaduto in altri Paesi europei. Eppure, oggi, nel quadro di una perdurante e diffusa condizione di instabilità e sfiducia – non solo per gli incerti segnali di ripresa economica legati all'emergenza pandemica del COVID-19 – spetta *in primis* al legislatore stimolare, indirizzare, guidare e accompa-

gnare un cambiamento tanto atteso quanto necessario.

Un preliminare approccio analitico al fenomeno, ancorché sociologico, dimostra che il numero medio di figli per ogni donna è 1,17, il più basso di sempre (dati ISTAT 2021). Nel 2020, ad esempio, i nati della popolazione residente sono stati 404.892, circa 15.000 in meno rispetto al 2019 (-3,6 per cento): è questo l'esito di una fase decrescente della natalità, avviatasi nel 2008 e che si ripercuote soprattutto sui primi figli (47,5 per cento del totale dei nati). Eppure, l'evoluzione della natalità è fortemente condizionata dalle variazioni nella cadenza delle nascite rispetto all'età delle madri. Spesso, infatti, le donne hanno rin-

viato l'esperienza riproduttiva verso età sempre più avanzate; rispetto al 1995, l'età media al parto aumenta di oltre due anni, arrivando a 32,2 anni nel 2020, con una crescita ancora più marcata dell'età media della donna alla nascita del primo figlio, che sale a 31,4 anni nel 2020 (quasi 3,5 anni in più rispetto al 1995).

Le minori nascite, dunque, trovano origine anche in un assottigliamento della platea di potenziali madri. È questo un fenomeno da tenere in considerazione anche per le sue implicazioni future. Basti pensare che, secondo gli ultimi dati presentati nel dicembre 2021 dal Ministero dell'economia e delle finanze nel Bilancio di genere per l'esercizio finanziario 2020, per il mercato del lavoro, nel 2020, si è registrato un tasso di occupazione femminile sceso al 49 per cento (quando per la prima volta nel 2019 aveva superato il 50 per cento), mentre il divario rispetto a quello maschile è salito a 18,2 punti percentuali (contro il 17,9 per cento del 2019). L'impatto maggiore c'è stato dove già erano presenti criticità: le giovani (33,5 per cento), le donne residenti nel Mezzogiorno (32,5 per cento) e le donne con figli (il tasso di occupazione delle madri è il 73,4 per cento di quello delle donne senza figli, con un peggioramento di valore prossimo all'1 per cento rispetto al 2019). In questo scenario, poi, è interessante osservare come ha agito la crisi pandemica sulle scelte riproduttive di una popolazione nella quale si diventa genitori sempre più tardi. A livello nazionale (dati ISTAT 2021), nel periodo gennaio-ottobre 2020, la contrazione del numero dei nati riguarda soprattutto le donne giovanissime (-5,6 per cento per le donne fino a 24 anni) ed esclude solo le età più avanzate, che presentano invece un aumento (+7,1 per cento nella classe di età 45 e oltre).

È innegabile che le cause alla base di tale fenomeno sono molteplici. Le stentate politiche di sostegno familiare e occupazionale, insieme con il perdurare degli stere-

otipi, vanno chiaramente a influenzare e a comprimere le scelte riproduttive delle giovani coppie, modificando e rinviando i progetti di genitorialità. A ciò si aggiunge il forte impatto dell'attuale crisi economica soprattutto sulle persone più giovani, sulla loro entrata nel mercato del lavoro e sulle condizioni di lavoro.

Sono diversi gli studi che indicano come, per le giovani coppie, la stabilità sia un requisito considerato necessario per mettere al mondo un figlio, così come la solidità economica, che soprattutto tra i più giovani è legata al doppio reddito del nucleo familiare. Inoltre, in un mercato del lavoro ostile alla maternità e in presenza di un *welfare* inadeguato, sono soprattutto le donne che rinviano le scelte riproduttive, che vogliono proteggere il proprio lavoro, salvaguardare le proprie aspettative professionali e il loro investimento in istruzione e formazione. Il lavoro delle donne è una componente essenziale per l'equilibrio economico familiare e le misure a vantaggio di esso favorirebbero la ripresa demografica.

La presente proposta di legge, quindi, al fine di garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e di promuovere il valore sociale della maternità, vuole riconoscere il diritto a percepire un emolumento mensile di maternità. In particolare, all'articolo 1, che enuncia le finalità della legge, si riconosce alle madri il diritto a percepire un emolumento mensile, in conformità a quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. All'articolo 2 si definiscono l'importo dell'emolumento e il periodo di tempo in cui il medesimo è corrisposto nonché i requisiti delle madri beneficiarie. L'articolo 3, invece, delega al Governo di adottare specifiche misure di sostegno e assistenza per le cure del neonato nonché in favore delle madri con dimostrata difficoltà *post partum*. L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e di promuovere il valore sociale della maternità, in conformità a quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è riconosciuto alle madri il diritto di percepire un emolumento mensile di maternità alle condizioni stabilite dall'articolo 2.

Art. 2.

(Emolumento di maternità)

1. A decorrere dalla data del parto e fino al trentaseiesimo mese successivo è corrisposto un emolumento mensile pari a 1.000 euro alle madri naturali che siano cittadine italiane o che risiedano da almeno dieci anni, in via continuativa, nel territorio nazionale.

2. L'emolumento di cui al comma 1 spetta alle madri prive di occupazione il cui reddito personale annuo non sia superiore a euro 15.000.

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di servizi educativi essenziali per l'infanzia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di servizi educativi essenziali per l'infanzia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la gratuità dei servizi erogati dal sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per i figli delle madri

beneficiarie dell'emolumento di cui all'articolo 1;

b) prevedere l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale per le visite pediatriche obbligatorie e per le altre prestazioni finalizzate alla crescita psico-fisica dell'infante;

c) garantire alle madri il supporto psicologico in caso di accertata depressione *post partum* o di altre manifestate difficoltà associabili alla gestazione.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

